



COMUNE DI
PIMENTEL

VALIDAZIONE PEF TARI 2026 - 2029
MTR-3 ARERA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
(ETC)

DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF
DETERMINAZIONE ARERA N. 01/DTAC/2025

Sommario

1	Premessa (ETC).....	2
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	5
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	6
1.5	Altri elementi da segnalare.....	7
4	Attività di validazione (ETC).....	7
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)	9
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	10
5.1.2	Coefficiente di potenziamento K	12
5.1.3	Coefficiente CRI	13
5.2	Costi operativi incentivanti (CO_{new}^{exp} e COI^{exp})	14
5.2.1	Componenti previsionali CO_{new}	14
5.2.2	Componenti previsionali COI.....	15
5.3	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT).....	15
5.3.1	Componente previsionale CTSA exp	15
5.3.2	Componenti previsionali CO_{116}	16
5.3.3	Componenti previsionali CQ	17
5.3.4	Componenti previsionali COANT	17
5.4	Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	18
5.5	Cespiti e costi di capitale.....	19
5.6	Conguagli	19
5.7	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	21
5.8	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	21
5.9	Rimodulazione dei conguagli.....	23
5.10	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	24
5.11	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	25
5.12	Ulteriori detrazioni	25

1 Premessa (ETC)

In conformità alle definizioni contenute nella regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e, da ultimo, nella deliberazione 397/2025/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), l'Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC) è individuato nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, ovvero, in caso contrario, nella Regione o in altri enti competenti secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Regioni, sentite le Province ed i Comuni, predispongono ed adottano i piani regionali di gestione dei rifiuti; ai sensi del successivo articolo 200, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal medesimo piano regionale. L'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 prevede inoltre che, per ciascun ambito territoriale ottimale, sia istituito o designato il relativo Ente di governo dell'ambito (EGATO), cui sono attribuite le funzioni di organizzazione e controllo del servizio.

Con specifico riferimento alla Regione Autonoma della Sardegna, la pianificazione regionale in materia di rifiuti ha previsto l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale, da governarsi mediante un Ente di governo d'ambito unitario. Tuttavia, alla data di predisposizione della presente relazione, tale Ente non risulta ancora istituito ed operativo.

In assenza di un EGATO costituito, in continuità con quanto già previsto dalla regolazione ARERA nei precedenti periodi regolatori e confermato nell'ambito del MTR-3, l'Ente territorialmente competente è individuato, in via residuale, nei Comuni, quali enti titolari delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Pertanto, il Comune scrivente è chiamato ad assumere, nell'ambito del proprio territorio, il ruolo di Ente territorialmente competente, provvedendo alla raccolta e verifica dei dati trasmessi dai soggetti gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani, nonché alla validazione degli stessi secondo i criteri stabiliti dalla regolazione ARERA, al consolidamento del Piano Economico Finanziario (PEF) e alla trasmissione della predisposizione tariffaria all'Autorità.

Il Comune svolge, altresì, in economia, l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (GTRU), configurandosi pertanto come gestore per tale specifico segmento del servizio. In tale contesto, si rende necessario garantire adeguati profili di terzietà nell'attività di validazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 30.3 del MTR-3 ARERA, secondo cui, nei casi in cui l'ETC coincida con il gestore, la funzione di validazione deve essere svolta da una struttura o unità organizzativa distinta, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

A tal fine, il Comune ha individuato una specifica unità organizzativa interna, dotata dei necessari requisiti di indipendenza funzionale rispetto all'ufficio competente per la gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, incaricata dello svolgimento delle attività istruttorie e di validazione del PEF, da sottoporre all'approvazione dell'organo competente.

Al fine di garantire adeguati profili di terzietà, indipendenza e competenza tecnica nello svolgimento dell'attività di validazione, il Comune si è avvalso del supporto di un soggetto esterno specializzato,

ALLEGATO 2

incaricato di fornire assistenza tecnico-istruttoria nella verifica dei dati trasmessi dai gestori e nella predisposizione degli atti relativi al Piano Economico Finanziario.

Ai fini della definitiva approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI, resta ferma la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi della normativa vigente.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario ricompreso nel presente Piano Economico Finanziario coincide esclusivamente con il Comune di Pimentel, per cui, nei paragrafi che seguono, si descriveranno le caratteristiche e i gestori dell'ambito tariffario di riferimento esclusivamente per la suddetta realtà comunale.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Con riferimento all'analisi sulla gestione delle attività di raccolta e trasporto; spazzamento e lavaggio strade; nonché gestione tariffe e rapporti con gli utenti interno dell'ambito territoriale coincidente con il Comune di Pimentel, ad esclusione, pertanto, delle attività di trattamento e recupero, nonché di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestiti dagli impianti di destinazione e che sono oggetto di specifica analisi nel paragrafo successivo, sono stati individuati due distinti soggetti qualificabili, secondo la definizione di cui all'art. 1.1 del MTR-3, come **Gestori del servizio integrato rifiuti urbani** e, pertanto, tenuti alla trasmissione dei propri dati di costo in conformità ai principi del nuovo MTR-3 in conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 397/2025/R/RIF (MTR-3).

	Spazzamento e Lavaggio Strade (SLS)	Raccolta e trasporto dei RU (RTR)	Trattamento Recupero dei RU (CTR)	Trattamento Smaltimento dei RU (CTS)	Gestione tariffe rapporti utenti del servizio (GTRU)
FORMULA AMBIENTE S.P.A	SI	SI			
COMUNE DI PIMENTEL					SI

L'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con riferimento alle attività di raccolta, trasporto e conferimento a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani, è stato effettuato nell'ambito della gestione associata promossa dall'Unione Dei Comuni Del Parteolla E Basso Campidano, sulla base degli atti approvati dal Consiglio Direttivo della Comunità medesima, comprensivi del Capitolato speciale d'appalto e del Bando di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana nei Comuni aderenti.

Di seguito le informazioni di dettaglio sull'affidamento del Gestore diverso dal Comune.

	Partita IVA	Tipologia di affidamento	Gara ai sensi della Delibera 596/2024/R/rif	Inizio Affidamento	Scadenza Affidamento
FORMULA AMBIENTE S.P.A.	04476870409	Affidamento con gara	NO	01/07/2015	30/06/2026

L'Unione dei Comuni della Trexenta ha un sistema coordinato di gestione dei rifiuti per i comuni aderenti al servizio associato, proponendosi come soggetto gestore dell'appalto con funzioni di monitoraggio dell'esecuzione contrattuale.

ALLEGATO 2

L'Unione dei Comuni della Trexenta svolge le funzioni di ente responsabile dell'appalto associato e di coordinamento amministrativo del servizio per conto dei Comuni aderenti, curando gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, ai rapporti con la ditta affidataria e alla ripartizione dei costi tra i singoli enti partecipanti.

Ai fini della predisposizione e validazione del PEF TARI secondo il MTR-3, l'Unione ha inoltre fornito i dati economici e amministrativi riferiti alle attività di propria competenza, con particolare riguardo ai costi amministrativi sostenuti per la gestione dell'appalto associato, nonché alle integrazioni contabili necessarie per rappresentare componenti di costo relative a servizi non direttamente gestiti dai soggetti affidatari operativi.

Pur essendo stata indicata nel Tool MTR-3 tra i soggetti partecipanti alla predisposizione tariffaria, l'attività svolta dall'Unione dei Comuni della Trexenta è stata valutata dall'Ente territorialmente competente quale attività riconducibile a funzioni amministrative e di supporto al coordinamento dell'appalto associato, configurandosi sostanzialmente quale mero prestatore d'opera e non quale gestore operativo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della regolazione ARERA vigente.

Tale impostazione risulta coerente con quanto previsto dalla deliberazione ARERA 596/2024/R/RIF, che esclude dall'ambito dei gestori regolati i soggetti qualificabili come meri prestatori d'opera stabilmente esclusi dall'obbligo di predisposizione del PEF.

Invece, con specifico riferimento alle attività riconducibili allo **spazzamento e lavaggio strade (SLS)**, si rappresenta che la Ditta che si occupa del servizio di spazzamento strade viene considerata come mero prestatore d'opera e, pertanto, non tenuto alla redazione del PEF TARI, ciò in considerazione della tipologia di affidamento che non sembra essere caratterizzato da una vera e propria responsabilità gestionale dell'intera attività di spazzamento e lavaggio, sia ponendosi in continuità nella procedura di elaborazione dei Piani Economici Finanziari degli anni pregressi, sempre considerando simili attività prestazionali esonerate nella partecipazione alla validazione del PEF.

Come indicato nell'art. 1.1 del MTR-2, "Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'ETC che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario".

Tale scelta si conforma, altresì, considerando l'interpretazione prevalente sulla nozione di prestatore d'opera, in particolare con quanto indicato anche nel manuale IFEL "La nuova regolazione sui Rifiuti Urbani – Guida alla predisposizione del PEF secondo il Metodo Tariffario ARERA", cit. pag. 66: "un gestore che in precedenza non aveva mai inviato il PEF non dovrà farlo neanche quest'anno".

Oltretutto, non può non prendersi in considerazione che la Ditta suddetta risulta essere una cooperativa sociale finalizzata, per costituzione, all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, promuovendo lo sviluppo di specifici progetti imprenditoriali per finalità non di lucro, peculiarità che la esonera dall'applicazione della intera normativa di settore rispetto a società a scopo di lucro che hanno come oggetto sociale prevalente simili attività gestionali.

Il dato economico valorizzato nel PEF alla voce CSL fa riferimento, pertanto, al costo ravvisato nell'affidamento dell'appalto con riguardo alla mera attività di spazzamento e lavaggio delle strade comunali, al netto dell'iva indetraibile per l'ente comunale valorizzata alla voce di IVA indetraibile

ALLEGATO 2

in parte fissa, trascurando ulteriori attività affidate nel medesimo appalto ma individuate come esterne al ciclo integrato dei RU.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

Nel processo di classificazione degli impianti ai fini della valorizzazione delle componenti CTS e CTR del Piano Economico Finanziario, si è proceduto ad analizzare il quadro impiantistico regionale alla luce del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Sardegna vigente e della disciplina tariffaria di cui al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3).

In particolare, ai sensi della regolazione ARERA, gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” sono individuati in presenza di condizioni di limitata contendibilità del servizio, riconducibili alla necessità di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito territoriale e alla presenza di flussi indirizzati o comunque vincolati dalla pianificazione pubblica.

Dall'analisi del PRGR emerge che la filiera del rifiuto urbano residuo (RUR) è organizzata secondo un modello di gestione integrata e pianificata, volto a garantire la chiusura del ciclo a livello regionale attraverso l'individuazione di impianti di riferimento per bacini territoriali e il conseguente indirizzamento dei flussi. Tale assetto, coerente con i principi di autosufficienza e prossimità propri della pianificazione regionale, determina condizioni strutturali di non contendibilità del servizio, in quanto i conferimenti risultano di fatto vincolati agli impianti individuati dal sistema pubblico.

Ne consegue che gli impianti di trattamento e smaltimento del RUR (quali impianti di trattamento meccanico-biologico, termovalorizzatori e discariche di servizio) presentano le caratteristiche proprie degli impianti “minimi” ai sensi del MTR-3, con conseguente valorizzazione delle relative componenti di costo nelle voci CTS_{min}.

Diversamente, per le restanti filiere di rifiuto urbano, ed in particolare per le frazioni differenziate avviate a recupero di materia, il PRGR evidenzia un contesto caratterizzato da una maggiore apertura al mercato e dalla presenza di operatori plurimi. In particolare, per i rifiuti di imballaggio e le frazioni secche, il Piano rileva come il sistema regionale non disponga di una filiera completa di riciclo, con conseguente conferimento dei flussi verso impianti localizzati anche al di fuori del territorio regionale e gestiti nell'ambito dei consorzi di filiera.

Inoltre, per le attività di recupero (operazioni R3), si riscontra una significativa sovracapacità impiantistica rispetto ai fabbisogni regionali, tale da garantire la contendibilità del servizio e la possibilità di scelta tra diversi operatori.

Alla luce di tali evidenze, in coerenza con i criteri del MTR-3, si ritiene che nel contesto della Regione Sardegna i conferimenti relativi al RUR siano da considerarsi strutturalmente vincolati dalla pianificazione regionale e, pertanto, riconducibili a impianti “minimi”, mentre per le restanti frazioni di rifiuto urbano sussistono condizioni di mercato tali da giustificare la classificazione tra gli impianti “aggiuntivi” (CTR_{altro}), salvo specifiche evidenze istruttorie che dimostrino, caso per caso, la presenza di vincoli di conferimento o condizioni di non contendibilità del servizio.

ALLEGATO 2

In coerenza con la classificazione degli impianti operata ai sensi del MTR-3, si evidenzia che la qualificazione degli impianti di destinazione come “minimi” o “aggiuntivi” rileva anche ai fini dell’applicazione del meccanismo di conguaglio di cui all’art. 27.7 del medesimo Metodo. In particolare, tale disposizione prevede il recupero, nell’ambito della componente a conguaglio, della differenza tra i costi riconosciuti e quelli coperti in tariffa con riferimento alle annualità pregresse, limitatamente ai costi afferenti agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” (componenti CTS_{min} e CTR_{min}).

Ne consegue che, per gli impianti qualificati come “aggiuntivi”, operanti in regime di mercato e non soggetti a regolazione tariffaria, non trova applicazione il suddetto meccanismo di conguaglio. Tale impostazione è coerentemente recepita anche nel Tool di calcolo MTR-3 predisposto dall’Autorità, nel quale il recupero a conguaglio è previsto esclusivamente per le componenti riferite agli impianti minimi, come desumibile dal foglio di calcolo IN_CTS_CTR_RC.

Alla luce di quanto sopra, la corretta qualificazione degli impianti assume rilievo non solo ai fini della determinazione delle componenti di costo da includere nel PEF tariffario, ma anche ai fini dell’eventuale attivazione dei meccanismi di conguaglio previsti dalla regolazione, con impatti diretti sull’equilibrio economico-finanziario della gestione.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell’articolo 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF, l’Ente territorialmente competente fornisce le opportune evidenze dell’acquisizione, da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il tool-PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo di cui all’Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, compilato per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo il presente schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025). In caso di affidamento del servizio a livello sovracomunale è possibile redigere un’unica relazione di accompagnamento, purché sia garantito il dettaglio di tutte le informazioni e le valutazioni necessarie a illustrare il singolo PEF da trasmettere all’Autorità, precisando i servizi svolti in ciascun comune e gli eventuali altri elementi di specificità di livello comunale, anche mediante l’inserimento di tabelle riepilogative; nel caso di predisposizione di un PEF unitario secondo quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3 si utilizza, di norma, un’unica relazione di accompagnamento;
3. una dichiarazione per ciascun gestore, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell’Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2025, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale all’attività di validazione.

L’ETC attesta che ciascun Gestore ha provveduto alla trasmissione dei dati di costo di propria competenza conformemente ai principi del MTR-3 e conformemente agli schemi documentali come sopra descritti e che saranno oggetto di trasmissione ad ARERA secondo le disposizioni vigenti.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente evidenzia che la presente predisposizione tariffaria è stata elaborata tenendo conto delle specificità istituzionali e gestionali del contesto regionale e locale di riferimento.

In particolare, si richiama l'assenza, alla data di redazione del presente Piano Economico Finanziario, di un Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) operativo nella Regione Autonoma della Sardegna, con conseguente assunzione, in via residuale, delle funzioni di Ente territorialmente competente in capo.

Restano ferme le ulteriori valutazioni tecniche e regolatorie sviluppate nei successivi capitoli della presente relazione, con particolare riferimento alla classificazione delle modalità di valorizzazione delle componenti di costo secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3).

4 Attività di validazione (ETC)

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà preposto all'attività di validazione¹, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti, con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

L'Ente territorialmente competente ha svolto l'attività di validazione dei dati trasmessi dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026-2029, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF (MTR-3).

In considerazione della coincidenza, per taluni segmenti del servizio, tra il ruolo di gestore (in particolare per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza – GTRU) e quello di Ente territorialmente competente, l'attività di validazione è stata svolta garantendo adeguati profili di terzietà, mediante individuazione di una struttura organizzativa distinta rispetto alle funzioni gestionali e con il supporto di un soggetto esterno specializzato, incaricato di fornire assistenza tecnico-istruttoria. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'Ente territorialmente competente in ordine alla validazione dei dati e alla trasmissione della predisposizione tariffaria all'Autorità.

L'attività di validazione si è articolata nelle seguenti fasi:

¹ Ai sensi dell'articolo 30.3 del MTR-3 l'attività di validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale e, a tal fine, all'attività di validazione può essere preposta, a seconda dei casi, una specifica struttura o un'unità organizzativa del medesimo Ente territorialmente competente (ad esempio l'organo di revisione contabile o un ufficio diverso da quello che ha fornito i dati) ovvero un'altra amministrazione territoriale.

ALLEGATO 2

- **verifica della completezza della documentazione trasmessa dai gestori**, comprendente il tool di calcolo MTR-3, le relazioni di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità, nonché la documentazione contabile sottostante;
- **verifica della coerenza dei dati di costo riportati nel PEF rispetto alle fonti contabili obbligatorie** relative all'annualità (a-2), nonché ai dati previsionali ove ammessi dalla regolazione;
- **verifica della corretta perimetrazione delle attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani**, con esclusione delle attività esterne al ciclo integrato, ai sensi della regolazione ARERA;
- **verifica della congruità dei costi esposti**, anche mediante confronto con i corrispettivi contrattuali vigenti, con le condizioni di affidamento del servizio e con le caratteristiche tecnico-organizzative dello stesso;
- **verifica del rispetto della metodologia di calcolo prevista dal MTR-3**, con particolare riferimento:
 - alla corretta classificazione dei costi operativi (CRT, CTS, CTR, CRD, CSL, ecc.);
 - alla corretta determinazione dei costi di capitale;
 - alla corretta valorizzazione delle componenti di costo previsionale, ove presenti;
 - alla corretta applicazione dei criteri di aggiornamento e conguaglio;
- **verifica della coerenza complessiva del Piano Economico Finanziario**, anche con riferimento al rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dalla regolazione ARERA e alla corretta determinazione dei parametri e coefficienti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente;
- **verifica della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione**, in relazione al complesso dei costi riconosciuti e delle entrate tariffarie determinate secondo il MTR-3.

Sulla base delle verifiche effettuate, l'Ente territorialmente competente ritiene che i dati e le informazioni trasmesse dai gestori risultino complessivamente coerenti, completi e congrui rispetto alle attività svolte e conformi alla metodologia prevista dal MTR-3, e procede pertanto alla validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026-2029.

Con riferimento ai **costi di trattamento e smaltimento (componenti CTS e CTR)**, si rappresenta che i dati relativi a tali componenti di costo sono stati inizialmente trasmessi dal **Gestore del servizio di raccolta e trasporto**, nell'ambito del proprio PEF grezzo, in coerenza con la rappresentazione operativa del servizio svolto.

Tuttavia, a valle dell'istruttoria di validazione, l'ETC ha rilevato che:

- il **costo effettivo del trattamento e smaltimento dei rifiuti** risulta, sotto il profilo giuridico-contabile, **direttamente sostenuto dal Comune**, in quanto previsto dal vigente contratto di affidamento del servizio;
- il corrispettivo contrattuale riconosciuto al gestore della raccolta **non include tali oneri**, ovvero li contempla con modalità tali da non trasferire in capo al gestore il rischio economico diretto relativo ai costi di conferimento agli impianti;
- ne deriva che la rappresentazione dei costi CTS e CTR in capo al gestore della raccolta non risulta pienamente coerente con la **struttura dei flussi finanziari effettivi** e con i rapporti contrattuali sottostanti.

Alla luce di tali elementi, l'Ente territorialmente competente, nell'esercizio delle proprie funzioni di validazione, ha ritenuto necessario procedere ad una **riclassificazione dei costi CTS e CTR**, imputandoli al **Comune (GTRU)**, al fine di:

ALLEGATO 2

- assicurare la **coerenza tra costi riconosciuti nel PEF e soggetto effettivamente onerato** dal relativo esborso;
- garantire la **riconciliazione tra i costi tariffari e i corrispettivi contrattuali di affidamento**, evitando duplicazioni o disallineamenti;
- rispettare il principio, sotteso al MTR-3, secondo cui i costi ammessi a riconoscimento tariffario devono essere desunti da **fonti contabili obbligatorie e rappresentare costi effettivamente sostenuti** dai soggetti responsabili della gestione.

Tale scelta istruttoria si pone, altresì, in coerenza con l'impostazione regolatoria per cui il Piano Economico Finanziario:

- non determina automaticamente il corrispettivo contrattuale del gestore, ma
- recepisce i costi efficienti del servizio sulla base della **reale allocazione economico-finanziaria degli oneri**, come risultante dai rapporti contrattuali e dalle evidenze contabili.

In tal senso, la riclassificazione operata ha natura **meramente rappresentativa e ricognitiva**, non incidendo sui livelli complessivi di costo riconosciuto, ma esclusivamente sulla loro corretta attribuzione tra i soggetti coinvolti nella gestione.

L'ETC dà atto che tale impostazione consente di migliorare la **trasparenza e tracciabilità dei flussi economici** del servizio e prevenire criticità in sede di controllo, con particolare riferimento alla corretta imputazione dei costi di filiera e alla coerenza con il quadro contrattuale vigente.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa), così come risultante prima dell'applicazione del limite annuale alla crescita, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime ($\Sigma T_{\max a}$), applicabili nel rispetto del medesimo limite, con riferimento alle annualità 2026-2029, come risultanti dal Tool di calcolo MTR-3.

Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie è stato determinato in conformità a quanto previsto dalla deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, attraverso la valorizzazione dei coefficienti previsti dalla metodologia tariffaria, che concorrono alla definizione del tasso di variazione annuale delle entrate (ρ_a).

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla determinazione dei suddetti coefficienti sulla base delle caratteristiche del servizio, degli obiettivi di miglioramento della qualità e delle condizioni di gestione, assicurando la coerenza con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità previsti dalla regolazione.

In particolare, la definizione dei coefficienti è avvenuta anche tenendo conto degli esiti delle procedure di affidamento del servizio e delle condizioni contrattuali vigenti, al fine di garantire la salvaguardia delle eventuali efficienze conseguite in sede di gara, nonché la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.

ALLEGATO 2

	2026	2027	2028	2029
r_{pi_a}	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
K_a	3,00%	3,00%	0,50%	0,50%
CRI_a	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%
ρ_a	6,80%	6,80%	2,30%	2,30%

	2026	2027	2028	2029
$\sum T_a$	€ 141.619	€ 149.047	€ 150.407	€ 143.837
$\sum T_{a-l}$	€ 122.187	€ 130.496	€ 139.370	€ 142.575
$\sum T_{max}$	€ 130.496	€ 139.370	€ 142.575	€ 143.837
Delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	€ 11.123,2	€ 9.677,7	€ 7.831,6	€ 0,0

Si rinvia ai successivi paragrafi per l'analisi puntuale dei coefficienti che concorrono alla determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, con particolare riferimento al coefficiente di recupero di produttività, al coefficiente di potenziamento dei livelli di qualità e agli eventuali ulteriori parametri previsti dalla metodologia tariffaria vigente.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Ai fini della determinazione del coefficiente di recupero di produttività (X), l'Ente territorialmente competente ha proceduto alla valutazione del livello di efficienza e qualità della gestione, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF (MTR-3).

In particolare, la valorizzazione del coefficiente X_{reg} è stata effettuata sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento;
- del livello di qualità ambientale della gestione, valutato attraverso i parametri γ_1 e γ_2 ;
- dei risultati conseguiti in termini di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

Di seguito la tabella riepilogativa dei coefficienti rilevanti per la determinazione dei valori di competenza dell'Ente Territorialmente Competente.

<i>Coefficiente di gradualità</i>	2026	2027	2028	2029
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata (γ_1)	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Totale γ	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Coefficiente di gradualità ($1 + \gamma$)	0,75	0,75	0,75	0,75

ALLEGATO 2

<i>Grandezze fisico-tecniche</i>	2026	2027	2028	2029
raccolta differenziata % (a-2)	82%	80%	80%	80%
qa-2 ton	373,85	373,85	373,85	373,85
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg - (a-2)	29,82	32,68	34,91	37,28
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	49,30	49,30	49,30	49,30

<i>Macro indicatore R1</i>	2026	2027	2028	2029
R1 _a	0,89	0,89	0,89	0,89
Classe R1 _a	A	A	A	A
Obiettivo R1 _{a+2}	0,85	0,85	0,85	0,85
Classe obiettivo R1 _{a+2}	A	A	A	A

<i>Macro indicatore R2</i>	2026	2027	2028	2029
R2 _a	0,97	0,97	0,97	0,97
Classe R2 _a	A	A	A	A
Obiettivo R2 _{a+2}	0,95	0,95	0,95	0,95
Obiettivo R2 _{a+2}	A	A	A	A

Per quanto concerne la determinazione del fattore di sharing di cui all'articolo 3 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente, ai fini della valorizzazione dei coefficienti γ_1 e γ_2 , ha proceduto alla valutazione dei risultati conseguiti dal gestore con riferimento agli obiettivi di raccolta differenziata e di efficacia dell'avvio a riciclo.

Con riferimento al **parametro γ_1** , relativo al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, l'Ente territorialmente competente ha rilevato un **livello non soddisfacente** non in ragione dell'attuale performance del servizio, che si attesta su livelli elevati e significativamente superiori agli obiettivi minimi normativi, bensì in relazione agli obiettivi di miglioramento programmati per il periodo regolatorio.

In particolare, la percentuale di raccolta differenziata conseguita dal Comune risulta attestata intorno all'82%, valore che evidenzia un sistema di raccolta già strutturato ed efficiente e testimonia il positivo contributo fornito dal gestore e dall'utenza nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Tuttavia, l'Ente ritiene che sussistano ulteriori margini di miglioramento, avendo individuato quale obiettivo strategico per il periodo regolatorio il progressivo incremento della raccolta differenziata fino al raggiungimento di livelli prossimi o superiori all'85%, in coerenza con le migliori performance territoriali regionali e con gli indirizzi di economia circolare.

La valutazione attribuita al parametro γ_1 deve pertanto essere interpretata non quale giudizio negativo sull'attuale assetto gestionale, ma quale elemento volto a promuovere il conseguimento di ulteriori obiettivi di efficientamento ambientale e di miglioramento qualitativo del servizio, incentivando il

ALLEGATO 2

consolidamento e il rafforzamento delle azioni finalizzate all'incremento dell'intercettazione delle frazioni differenziate e alla riduzione del rifiuto urbano residuo.

Tale impostazione risulta coerente con la logica incentivante del MTR-3, che valorizza non solo i risultati già conseguiti, ma anche la capacità del sistema di perseguire ulteriori miglioramenti prestazionali nel corso del periodo regolatorio.

Con riferimento al **parametro γ_2** , relativo all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, la valutazione è risultata anch'essa **soddisfacente**, in quanto il macro-indicatore R1, determinato sulla base dei dati disponibili, risulta pari o superiore alla soglia di 0,85 prevista dalla regolazione, soddisfacendo la condizione di cui al comma 3.2 del MTR-3.

Sulla base delle suddette valutazioni, i coefficienti γ_1 e γ_2 sono stati entrambi valorizzati con livelli che riflettono la piena coerenza rispetto alla qualità ambientale della gestione secondo le analisi effettuate.

Dal confronto tra il costo unitario effettivo (CUEff) e il benchmark di riferimento, pari a **49,30 cent€/kg**, emerge un livello di costo **inferiore al benchmark**, indicativo di una gestione efficiente rispetto al costo medio di settore.

Pertanto, coerentemente con le analisi sopra esposte, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto coerente una valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività nel rispetto delle disposizioni del MTR-3.

Con riferimento al **coefficiente X_{com}** , si dà atto che lo stesso non trova applicazione nel presente ambito tariffario, in quanto il servizio non risulta affidato mediante procedura competitiva ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, ovvero non sono presenti elementi utili alla sua valorizzazione.

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

Ai fini della determinazione del coefficiente di potenziamento K , l'Ente territorialmente competente ha proceduto alla valutazione del posizionamento dell'ambito tariffario nella matrice di cui al comma 5.2 del MTR-3, tenendo conto congiuntamente del livello di efficienza economica della gestione e del livello di qualità ambientale del servizio.

Sotto il profilo della qualità ambientale, si rilevano gli indicatori già esposti e di riepilogati per una più opportuna analisi del coefficiente di riferimento.

Raccolta Differenziata % (a-2)	82%
Macro indicatore R1 _a	0,89
Classe R1	A
Macro indicatore R2 _a	0,97
Classe R2	A

In relazione agli obiettivi di gestione e coerentemente con i valori di riferimento, l'Ente territorialmente competente ha individuato, per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029, i seguenti **obiettivo dei livelli** di servizio.

ALLEGATO 2

	2026	2027	2028	2029
Valutazione obiettivi	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento
Cueff _{a-2} /Bench _{a-2}	0,605	0,663	0,708	0,756
SCHEMA REGOLATORIO	Schema II	Schema II	Schema II	Schema II

Sulla base delle suddette valutazioni, l'ambito tariffario è stato collocato nello Schema regolatorio di **consolidamento**, coerente con situazioni di gestione già efficiente e con livelli qualitativi adeguati.

In tale contesto, il coefficiente K è stato determinato distinguendo tra componente regolatoria (K_{reg}) e componente competitiva (K_{com}), ai sensi dell'articolo 5 del MTR-3.

In particolare:

- K_{com} è stato valorizzato pari a zero per tutte le annualità, non risultando applicabile nel presente ambito tariffario in assenza di procedure di affidamento rilevanti ai fini della sua determinazione;
- K_{reg} è stato valorizzato in misura coerente con le valutazioni degli **obiettivi di consolidamento**, con un approccio di progressività sull'allineamento del servizio ai livelli di efficienza e qualità richiesti dalla regolazione.

Tale impostazione consente di accompagnare gradualmente il mantenimento degli standard qualitativi del servizio, evitando incrementi tariffari non giustificati da effettivi fabbisogni di potenziamento, e risulta coerente con gli obiettivi di sostenibilità economico-finanziaria della gestione.

5.1.3 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni, con esito positivo o negativo, connesse alla valorizzazione del coefficiente *CRI* per le quattro annualità del periodo 2026-2029, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie, nel rispetto delle regole di cui al comma 5.3 del MTR-3.

Ai fini della determinazione del coefficiente CRI, l'Ente territorialmente competente ha valutato le condizioni previste dal comma 5.3 del MTR-3, con particolare riferimento alla presenza di maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

In tale ambito, il gestore del servizio ha rappresentato, mediante apposita nota istruttoria, l'insorgenza di maggiori costi operativi derivanti dal **rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** del settore igiene ambientale, sottoscritto in data 9 dicembre 2025, i cui effetti economici si manifestano principalmente nell'annualità 2027.

Dalla documentazione trasmessa emerge che tali incrementi del costo del lavoro risultano riconducibili agli effetti della dinamica inflattiva registrata negli anni precedenti, in quanto determinati anche sulla base degli scostamenti dell'indice dei prezzi al consumo, e non risultano integralmente intercettati negli aggiornamenti tariffari relativi al precedente periodo regolatorio.

ALLEGATO 2

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 17 del MTR-3, tali maggiori oneri sono stati valorizzati dal gestore mediante la componente previsionale CO_{ant} , limitatamente alle annualità 2026 e 2027, a copertura degli incrementi attesi sui costi operativi.

L'Ente territorialmente competente, a seguito delle verifiche svolte sulla documentazione trasmessa e sulla coerenza delle quantificazioni proposte, ha ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento, in misura limitata e graduale, degli effetti della dinamica inflattiva non ancora recuperata.

Pertanto, il coefficiente CRI è stato valorizzato coerentemente con i principi del MTR-3.

La valorizzazione del coefficiente CRI è stata effettuata in coerenza con i limiti previsti dalla regolazione e tenendo conto della necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, evitando al contempo effetti distorsivi sulla dinamica tariffaria.

5.2 Costi operativi incentivanti (CO_{new}^{exp} e COI^{exp})

5.2.1 Componenti previsionali CO_{new}

Con riferimento alle componenti previsionali di costo operativo incentivante CO_{new} , l'Ente territorialmente competente dà atto che il Gestore ha proceduto alla valorizzazione di componenti riconducibili a costi transitori e compensativi correlati alla fase di avvio del nuovo affidamento del servizio di igiene urbana, decorrente dal IV trimestre dell'annualità 2025.

In particolare, il Gestore ha evidenziato che:

- il servizio risulta oggetto di recente avvicendamento gestionale;
- non risultano disponibili dati storici consuntivi riferibili alla nuova gestione;
- tutti i dati trasmessi ai fini della predisposizione tariffaria risultano di natura previsionale e costruiti sulla base del PEFA, degli atti di gara, del contratto di affidamento e del piano degli investimenti.

Con specifico riferimento ai costi di capitale, il Gestore ha rappresentato che il sistema di calcolo del Tool MTR-3, in applicazione delle regole ordinarie di riconoscimento degli ammortamenti previste dal Metodo tariffario, non consente il riconoscimento automatico delle quote di ammortamento nelle annualità immediatamente successive all'effettuazione degli investimenti, in quanto il relativo riconoscimento tariffario decorre dal secondo anno successivo all'anno di sostenimento della spesa. Alla luce di tale circostanza, e considerato il significativo piano investimenti previsto per l'avvio del nuovo servizio, il Gestore ha proceduto alla valorizzazione della componente CO_{new} quale componente transitoria e compensativa finalizzata ad assicurare:

- una corretta rappresentazione regolatoria dei costi sostenuti nella fase iniziale dell'affidamento;
- la coerenza tra predisposizione tariffaria, PEFA di gara e piano degli investimenti;
- il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione nel primo periodo regolatorio.

L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle verifiche istruttorie svolte:

ALLEGATO 2

- ha riscontrato la coerenza delle valorizzazioni proposte con il piano degli investimenti allegato agli atti di gara e con il PEFA predisposto dal Gestore;
- ha verificato che le componenti valorizzate risultano strettamente correlate alla fase di avvio del nuovo servizio e al meccanismo regolatorio di riconoscimento differito degli ammortamenti previsto dal MTR-3;
- ha ritenuto che la valorizzazione della componente *COnew* risulti coerente con la disciplina applicabile nei casi di avvicendamento gestionale e con il ricorso a valori previsionali e alle migliori stime disponibili.

Le componenti *COnew* sono state pertanto riconosciute quali componenti di natura temporanea e transitoria, limitatamente al periodo necessario a garantire la graduale convergenza tra il profilo economico-finanziario dell'affidamento e le ordinarie modalità di riconoscimento tariffario dei costi di capitale previste dal MTR-3.

5.2.2 Componenti previsionali COI

Con riferimento alle componenti previsionali di costo operativo incentivante relative a interventi puntuali (COI^{exp}), l'Ente territorialmente competente dà atto che, per il periodo regolatorio 2026-2029, non sono state proposte dal/i gestore/i componenti di costo riconducibili a specifici interventi di miglioramento da realizzarsi su singole annualità.

Dalle verifiche istruttorie svolte sulla documentazione trasmessa, non emergono infatti interventi puntuali caratterizzati da:

- introduzione temporanea o sperimentale di nuovi servizi;
- attivazione di progetti specifici di miglioramento della qualità o dell'efficienza del servizio;
- adeguamenti operativi circoscritti nel tempo tali da giustificare il riconoscimento di costi incentivanti per singole annualità.

La gestione del servizio risulta orientata al consolidamento dei livelli qualitativi ed operativi già raggiunti, senza l'attivazione di interventi specifici che comportino incrementi di costo riconducibili alla componente COI.

Pertanto, l'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione delle componenti COI_{exp} per alcuna delle annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 17 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.3.1 Componente previsionale $CTSA^{exp}$

Per ciascun anno di valorizzazione della componente $CTSA^{exp}$, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (*a-2*), validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, riconosciuti in quanto necessari al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, anche dando conto delle valutazioni compiute sulla base delle motivazioni argomentate dal gestore, da un lato considerando le circostanze che hanno determinato l'incremento

ALLEGATO 2

dei costi e le azioni che il gestore si è impegnato a porre in essere, dall'altro verificando l'impatto sull'equilibrio economico-finanziario.

Con riferimento alla componente previsionale $CTSD^{exp}$, l'Ente territorialmente competente dà atto che, per le annualità del periodo regolatorio 2026-2029, **non si è proceduto alla relativa valorizzazione**.

In esito alle verifiche istruttorie svolte, è emerso infatti che le dinamiche di incremento dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani risultano già adeguatamente intercettate attraverso i meccanismi di aggiornamento previsti dalla regolazione tariffaria, ed in particolare mediante l'applicazione dei criteri di indicizzazione di cui all'articolo 8 del MTR-3.

In tale contesto, gli adeguamenti tariffari applicati dagli impianti di destinazione, riconducibili prevalentemente a fenomeni di natura inflattiva e all'evoluzione dei costi operativi, non configurano variazioni ulteriori e straordinarie rispetto a quelle già considerate nel perimetro regolatorio, tali da giustificare il riconoscimento di una specifica componente previsionale aggiuntiva.

L'Ente territorialmente competente ha pertanto ritenuto che la valorizzazione della componente $CTSD^{exp}$ determinerebbe una duplicazione del riconoscimento dei medesimi oneri, già ricompresi nei meccanismi ordinari di aggiornamento dei costi, con conseguente potenziale sovrastima delle entrate tariffarie.

Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto di non procedere alla valorizzazione della componente in oggetto, ritenendo che l'equilibrio economico-finanziario della gestione risulti comunque garantito nell'ambito della dinamica tariffaria definita secondo i criteri del MTR-3.

Resta fermo che eventuali variazioni dei costi di accesso agli impianti che dovessero assumere carattere eccezionale e non riconducibile ai meccanismi ordinari di aggiornamento potranno essere oggetto di specifica valutazione nelle successive predisposizioni tariffarie, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle componenti previsionali disciplinate dalla regolazione vigente.

5.3.2 Componenti previsionali CO_{116}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{116} , l'Ente territorialmente competente indica se la valorizzazione degli oneri variabili e fissi validati si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

Con riferimento alle componenti previsionali CO_{116} , l'Ente territorialmente competente dà atto che, per il periodo regolatorio 2026-2029, non sono state rilevate condizioni tali da giustificare la valorizzazione delle suddette componenti.

In particolare, dall'analisi dei dati disponibili e delle informazioni trasmesse dal gestore, non emergono fenomeni significativi di riduzione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico riconducibili all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/2006 da parte delle utenze non domestiche.

ALLEGATO 2

Parimenti, non si rilevano esigenze di mantenimento di capacità di gestione di riserva connesse alla possibile riammissione nel servizio pubblico di utenze precedentemente fuoriuscite.

La gestione del servizio risulta pertanto stabile sotto il profilo dei quantitativi trattati, senza evidenze di variazioni strutturali riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla componente CO116.

Pertanto, l'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione delle componenti CO116 per alcuna delle annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.3 Componenti previsionali CQ

Per ciascun anno di valorizzazione di una o entrambe le componenti CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e/o fissi, validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

Con riferimento alle componenti previsionali CQ, l'Ente territorialmente competente dà atto che, per il periodo regolatorio 2026-2029, non sono stati rilevati oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli obblighi di qualità del servizio introdotti dall'Autorità mediante il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

In particolare, dall'analisi della documentazione trasmessa dai gestori e dalle verifiche istruttorie svolte, non emergono costi incrementali, né di natura operativa né di natura strutturale, riferibili:

- all'adeguamento dei livelli di qualità contrattuale;
- al potenziamento dei sistemi informativi;
- all'incremento delle attività di gestione del rapporto con l'utenza;
- o ad altri obblighi previsti dalla regolazione della qualità.

Il servizio risulta infatti già organizzato in modo sostanzialmente coerente con gli standard previsti dal TQRIF, ovvero gli eventuali adeguamenti necessari risultano marginali e già ricompresi nei costi operativi esistenti.

Pertanto, l'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione delle componenti CQ per alcuna delle annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.4 Componenti previsionali CO_{ANT}

Con riferimento alle componenti previsionali CO_{ANT}, l'Ente territorialmente competente dà atto che, per le annualità 2026 e 2027, **sono stati riconosciuti oneri aggiuntivi** relativi ai costi operativi derivanti dall'incremento del costo del lavoro conseguente al **rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore igiene ambientale**, sottoscritto in data 9 dicembre 2025.

Tali incrementi risultano riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023, in quanto determinati anche sulla base degli scostamenti registrati negli indici dei prezzi al consumo, e non risultano integralmente intercettati negli aggiornamenti tariffari del precedente periodo regolatorio, ai sensi di quanto previsto dal comma 8.6 del MTR-3.

ALLEGATO 2

La quantificazione della componente previsionale è stata effettuata dal gestore sulla base di evidenze documentali relative:

- al costo del personale sostenuto nell'anno di riferimento (a-2);
- alle variazioni derivanti dalle nuove tabelle contrattuali del CCNL;
- alla stima degli scostamenti economici attesi per le annualità 2026 e 2027.

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla verifica della coerenza delle quantificazioni proposte, riscontrando la congruità delle stime rispetto agli incrementi contrattuali previsti e alla struttura dei costi operativi del servizio.

Le componenti CO_{ANT} sono state pertanto valorizzate, limitatamente alle annualità 2026 e 2027, al fine di garantire la copertura dei maggiori oneri attesi, fermo restando il loro carattere anticipatorio e temporaneo.

Il riconoscimento della componente previsionale in esame risulta necessario al fine di **garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione**, in presenza di fattori esogeni non prevedibili al momento della definizione delle precedenti predisposizioni tariffarie.

Per le annualità successive, tali componenti non sono state valorizzate, in quanto i relativi effetti saranno oggetto di verifica e conguaglio nell'ambito delle successive predisposizioni tariffarie, sulla base dei dati consuntivi effettivamente rilevati.

L'Ente territorialmente competente evidenzia che **il riconoscimento dei maggiori oneri nell'ambito del Piano Economico Finanziario è effettuato ai fini della copertura tariffaria**, in coerenza con la regolazione ARERA. Resta fermo che **la corresponsione dei medesimi oneri nell'ambito del rapporto contrattuale è disciplinata dalle specifiche clausole contrattuali** e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, rispetto alle quali l'Ente si riserva le opportune valutazioni.

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing*

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla determinazione del fattore di sharing (b) dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ($AR_{SC,a}$), nell'ambito dell'intervallo previsto dalla regolazione e secondo la matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3.

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di qualità ambientale della gestione, desunto dai parametri γ_1 e γ_2 , nonché dai macro-indicatori R1 e R2, rappresentativi rispettivamente del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e già rendicontati nei paragrafi dedicati.

Tali risultati evidenziano un livello di qualità ambientale della gestione classificabile come **avanzato**, con conseguente pieno raggiungimento degli obiettivi di recupero di materia e di efficacia del riciclo.

La valorizzazione del fattore di sharing nell'ambito del Piano Economico Finanziario è stata effettuata in conformità ai criteri previsti dal MTR-3, tenendo conto del livello di qualità ambientale della gestione, nonché in coerenza con le condizioni economiche e contrattuali vigenti.

ALLEGATO 2

Resta fermo che la determinazione del fattore di sharing risponde a finalità di regolazione tariffaria nell'ambito del MTR-3. In tale contesto, l'Ente territorialmente competente ha comunque proceduto a verificare la coerenza complessiva tra i valori risultanti dall'applicazione del metodo tariffario e le condizioni economiche previste dal contratto di servizio vigente.

Tale verifica è stata condotta tenendo conto della specifica configurazione dell'affidamento, con particolare riferimento ai contratti stipulati in epoca antecedente all'introduzione della regolazione ARERA.

In tale ambito, l'Ente ha valutato la compatibilità tra le componenti economiche considerate ai fini tariffari e quelle effettivamente disciplinate dal rapporto contrattuale, al fine di garantire una rappresentazione coerente dei costi e dei ricavi nel Piano Economico Finanziario, nel rispetto sia della regolazione vigente sia degli equilibri contrattuali in essere.

È in ogni caso assicurata la coerenza complessiva tra i valori riconosciuti in sede tariffaria e le condizioni economiche del servizio, nell'ambito delle valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.

5.5 Cespiti e costi di capitale

L'Ente territorialmente competente dà atto che la valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale, operata dal/i gestore/i del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, risulta conforme alle disposizioni di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

In particolare, dalle verifiche istruttorie svolte emerge che le componenti di costo relative agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito sono state determinate nel rispetto dei criteri regolatori previsti, sulla base dei valori contabili e delle informazioni patrimoniali trasmesse dai gestori.

Con specifico riferimento alle vite utili dei cespiti, l'Ente territorialmente competente dà atto che:

- per i cespiti riconducibili alle categorie previste dalle tabelle regolatorie, risultano applicate le vite utili in conformità a quanto disposto dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3;
- per eventuali cespiti non direttamente riconducibili alle suddette tabelle, risulta applicato il criterio generale di cui al comma 15.4 del MTR-3, basato sulla vita utile tecnica ed economica del bene.

Non risultano, inoltre, adottate dal/i gestore/i vite utili inferiori o superiori rispetto a quelle regolatorie ai sensi dei commi 15.5 e 15.6 del MTR-3; pertanto, non si è reso necessario attivare specifiche valutazioni istruttorie in merito a deroghe, né procedimenti partecipativi con i gestori.

La valorizzazione complessiva dei costi risulta pertanto coerente con i principi di trasparenza, efficienza e corretta imputazione previsti dalla regolazione ARERA.

5.6 Conguagli

Per il periodo regolatorio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente dà atto che **non sono state valorizzate** componenti a conguaglio afferenti ai costi variabili di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani residui (RCcTs), ai sensi dell'articolo 27.7 del MTR-3.

ALLEGATO 2

In particolare, pur in presenza di costi afferenti al trattamento dei rifiuti urbani residui, non risultano pienamente soddisfatte le condizioni per l'applicazione del meccanismo di conguaglio, in considerazione della non completa confrontabilità tra i costi riconosciuti nelle annualità pregresse e quelli coperti in tariffa nelle medesime annualità.

Tale circostanza è riconducibile, in particolare, all'incertezza nella classificazione degli impianti di destinazione nel precedente periodo regolatorio, con riferimento alla distinzione tra impianti di chiusura del ciclo "minimi" e impianti operanti in regime di mercato, che non consente di ricostruire in modo analitico e coerente la base informativa necessaria ai fini del calcolo del conguaglio.

L'Ente territorialmente competente ha pertanto ritenuto, in un'ottica prudenziale e nel rispetto dei principi di trasparenza e verificabilità dei dati previsti dalla regolazione, di non procedere alla valorizzazione della componente RC_{CTS}, rinviando l'eventuale applicazione del meccanismo di conguaglio alle successive annualità, a valle del consolidamento della classificazione impiantistica e della disponibilità di dati consuntivi omogenei e pienamente confrontabili.

Tale impostazione risulta coerente con le disposizioni del MTR-3, che subordinano il riconoscimento delle componenti a conguaglio alla presenza di scostamenti significativi adeguatamente determinabili, e consente di evitare il riconoscimento di partite economiche non supportate da elementi istruttori sufficientemente documentati e certificabili.

Con riferimento alla **componente a conguaglio I²⁰²⁵**, di cui all'art. 8.7 del MTR-3, riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2024 e il 2025, con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.6 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2025}=2\%$ come individuato dall'art. 8.6 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà atto che la stessa **non è stata valorizzata** nel presente Piano Economico Finanziario.

Tale scelta è motivata dal fatto che, per l'annualità di riferimento, gli effetti derivanti dalla dinamica inflattiva risultano già riconosciuti al gestore nell'ambito del rapporto contrattuale e/o delle precedenti determinazioni economiche, con conseguente assenza di ulteriori oneri da recuperare mediante il meccanismo di conguaglio previsto dalla regolazione ARERA.

Con riferimento alla componente a conguaglio I₂₀₂₅, di cui all'art. 8.7 del MTR-3, riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti per l'annualità 2025 – determinati assumendo un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.6 del MTR-2 – e i medesimi costi riquantificati alla luce del tasso di inflazione I₂₀₂₅ pari al 2% di cui all'art. 8.6 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà atto che la stessa non è stata valorizzata nel presente Piano Economico Finanziario.

Tale scelta discende dalla verifica istruttoria secondo cui gli effetti della dinamica inflattiva relativi all'annualità 2025 risulta già integralmente riconosciuta al gestore nell'ambito del rapporto contrattuale, in applicazione delle clausole di revisione prezzi basate sugli indici ISTAT e recepite mediante specifici atti amministrativi dell'Ente.

Gli oneri derivanti da tali adeguamenti risultano pertanto già contabilizzati e coperti nell'ambito del bilancio dell'Ente e dei corrispettivi riconosciuti al gestore, senza generare ulteriori differenze tra costi effettivi e costi già riconosciuti.

ALLEGATO 2

Alla luce di quanto sopra, non si rilevano scostamenti residui riconducibili alla dinamica inflattiva dell'annualità 2025 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per l'attivazione della componente a conguaglio I^{2025} , la cui valorizzazione determinerebbe una duplicazione del riconoscimento dei medesimi costi, in contrasto con i principi di corretta imputazione e copertura dei costi efficienti previsti dal MTR-3.

La valorizzazione delle componenti a conguaglio sopra indicate risulta coerente con le disposizioni del MTR-3 e con le risultanze del Tool di calcolo predisposto dall'Autorità, garantendo il corretto allineamento tra costi effettivamente sostenuti e costi riconosciuti a livello tariffario.

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1, Tool di calcolo, nonché delle attività di procedura partecipata dal gestore.

L'Ente territorialmente competente dà atto di aver effettuato le verifiche necessarie in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, con riferimento al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dal Tool di calcolo MTR-3.

In particolare, le verifiche hanno riguardato:

- la coerenza tra i costi complessivamente riconosciuti nel Piano Economico Finanziario e le entrate tariffarie massime determinabili nel rispetto del limite alla crescita annuale;
- la sostenibilità economica della gestione, anche alla luce delle componenti previsionali introdotte, con particolare riferimento agli incrementi dei costi e agli adeguamenti dei costi di trattamento e smaltimento;
- la corretta rappresentazione dei costi operativi e delle componenti di conguaglio, nonché la loro compatibilità con i vincoli regolatori.

Dalle analisi effettuate emerge che, nei limiti delle informazioni disponibili e delle previsioni effettuate, il livello delle entrate tariffarie riconoscibili consente la copertura integrale dei costi efficienti della gestione, garantendo il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio per l'intero periodo regolatorio.

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto che le suddette valutazioni sono fondate sulla documentazione trasmessa da ciascun gestore del servizio, nell'ambito della procedura partecipata prevista dalla regolazione ARERA, nel corso della quale non sono emerse criticità tali da compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Resta fermo che il Piano Economico Finanziario è costruito secondo logiche regolatorie e che la verifica dell'equilibrio economico-finanziario è effettuata ai fini della copertura tariffaria, in coerenza con il perimetro e i criteri del MTR-3.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, di applicare, in accordo con il gestore, valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo

ALLEGATO 2

ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza del loro mancato riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, tenuto conto della necessità di preservare le efficienze conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento e, più nello specifico, della regola secondo cui si assume, nei casi di esperimento di procedure ad evidenza pubblica, che vi sia accordo del gestore, a condizione che i richiamati valori inferiori corrispondano all'offerta economica con cui il gestore si è aggiudicato il servizio.

L'Ente territorialmente competente, ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, **si è avvalso della facoltà di applicare valori inferiori** rispetto alle entrate tariffarie determinate secondo il MTR-3, al fine di garantire la **coerenza tra i costi riconosciuti in sede tariffaria e le condizioni economiche derivanti dall'affidamento del servizio**.

In particolare, è stata effettuata un'analisi comparativa tra:

- i costi trasmessi dal gestore nell'ambito del PEF grezzo;
- i corrispettivi contrattuali risultanti dall'offerta economica di aggiudicazione del servizio.

Dall'esito di tale confronto è emerso che i valori contrattuali risultano inferiori rispetto ai costi riconoscibili secondo la metodologia tariffaria, in ragione delle efficienze conseguite in sede di procedura ad evidenza pubblica.

Pertanto, l'Ente territorialmente competente ha proceduto alla riduzione proporzionale delle componenti di costo ammissibili, applicando una percentuale detrattiva finalizzata ad allineare i costi tariffari ai corrispettivi contrattuali, rinunciando al riconoscimento di parte dei costi risultanti dal PEF grezzo ma eccedenti i valori di corrispettivo contrattualizzati.

Tale scelta risulta coerente con quanto previsto dal citato comma 4.5, in quanto:

- consente di preservare le efficienze derivanti dall'esperimento della procedura di gara;
- corrisponde agli elementi economici oggetto dell'offerta di aggiudicazione del servizio.

In applicazione della regolazione vigente, si assume sussistente, di conseguenza, l'accordo del gestore, non essendo necessario un ulteriore confronto formale, in quanto i valori tariffari così determinati risultano coerenti con le condizioni economiche contrattualmente pattuite.

L'Ente territorialmente competente ha inoltre verificato che la riduzione delle componenti di costo non pregiudica l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in quanto i valori riconosciuti risultano comunque idonei a garantire la copertura dei costi efficienti del servizio, come risultanti dall'affidamento.

Si evidenzia, altresì, che, in coerenza con quanto previsto dalla regolazione ARERA in materia di contratti di servizio (deliberazione 385/2023/R/RIF), eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario della gestione devono essere tempestivamente segnalate dal gestore nell'ambito dei propri obblighi informativi nei confronti dell'Ente affidante.

A tal riguardo, dall'analisi della documentazione trasmessa ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario non emergono istanze, segnalazioni o elementi tali da evidenziare condizioni di squilibrio economico-finanziario, né richieste di revisione dei corrispettivi contrattuali.

ALLEGATO 2

Pertanto, la valorizzazione delle entrate tariffarie in misura inferiore rispetto a quelle teoricamente riconoscibili ai sensi del MTR-3 risulta coerente con le condizioni economiche della gestione e con gli obblighi contrattuali vigenti.

L'impostazione adottata dall'Ente territorialmente competente risulta coerente con i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di rapporti tra regolazione tariffaria e disciplina contrattuale del servizio.

In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il Piano Economico Finanziario, pur rilevando ai fini della determinazione delle entrate tariffarie, **non determina automaticamente il corrispettivo spettante al gestore**, il quale resta regolato dalle condizioni contrattuali e dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

In tal senso, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6466/2025 ha affermato che eventuali adeguamenti economici del servizio non possono derivare automaticamente dall'applicazione della regolazione tariffaria, ma devono trovare fondamento nei **meccanismi contrattuali di revisione e riequilibrio ma esclusivamente per circostanze straordinarie**, escludendo che il PEF possa essere utilizzato quale strumento diretto di aggiornamento del corrispettivo, dal momento che *“le delibere ARERA fissano effettivamente i prezzi massimi sul presupposto che essi garantiscano l'equilibrio finanziario della gestione, ma non significano affatto che ogni prezzo fissato in diminuzione non garantisca l'equilibrio stesso, perché altrimenti non si parlerebbe di prezzi massimi, ma piuttosto di prezzi imposti”*.

Alla luce di tale principio, la scelta dell'Ente territorialmente competente di allineare i costi riconosciuti in sede tariffaria ai valori contrattuali, mediante l'applicazione delle detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-3, risulta coerente non solo con la regolazione ARERA, ma anche con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 18.2 del MTR-3 di rimodulare i conguagli all'interno del quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione.

L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

Con riferimento alla facoltà prevista dal comma 18.2 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà atto di aver valutato l'eventuale possibilità di procedere alla rimodulazione delle componenti a conguaglio all'interno del periodo regolatorio 2026-2029.

Dalle analisi effettuate emerge che i conguagli determinati risultano di entità contenuta e sostenibile in relazione alla dinamica tariffaria complessiva, non rendendo necessario il ricorso a meccanismi di ripartizione pluriennale degli stessi.

In particolare, la valorizzazione delle componenti a conguaglio è stata effettuata secondo la distribuzione ordinaria prevista dal Tool di calcolo MTR-3, senza procedere ad alcuna rimodulazione tra le annualità del quadriennio.

ALLEGATO 2

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto che, in assenza di rimodulazione, non si è reso necessario attivare specifiche procedure partecipate con il gestore ai fini della redistribuzione dei conguagli.

La scelta di non avvalersi della facoltà di rimodulazione risulta coerente con i principi di trasparenza e semplicità della struttura tariffaria, nonché con l'obiettivo di garantire una corretta e tempestiva imputazione dei costi, senza impatti significativi sulla sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e sull'equilibrio economico-finanziario della gestione.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.3 del MTR-3 di rimodulare la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita tra le annualità del periodo regolatorio 2026-2029 o anche successivamente al 2029 e comunque entro il termine dell'affidamento, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, dettagliando la pianificazione del recupero delle eccedenze nell'apposita sezione del tool-PEF.

Con riferimento alla facoltà prevista dal comma 4.3 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà atto di aver valutato l'eventuale possibilità di procedere alla rimodulazione della quota di entrate tariffarie eccedente il limite annuale di crescita all'interno del periodo regolatorio 2026-2029.

Dalle analisi effettuate emerge che, pur in presenza di scostamenti tra le entrate tariffarie teoriche e quelle massime ammissibili in alcune annualità, si è ritenuto di non avvalersi della facoltà di rimodulazione delle eccedenze.

In particolare, la scelta è motivata dalla volontà di mantenere una struttura tariffaria coerente con i vincoli regolatori, evitando il differimento nel tempo del recupero delle componenti di costo e garantendo una rappresentazione trasparente e lineare delle dinamiche tariffarie.

L'Ente territorialmente competente ha inoltre verificato che il mancato ricorso alla rimodulazione non pregiudica l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in quanto le entrate tariffarie sono state comunque determinate nel rispetto del limite annuale di crescita previsto dalla regolazione, mediante l'applicazione dei meccanismi di contenimento automatico delle entrate.

Non si è pertanto proceduto alla pianificazione del recupero delle eccedenze nelle annualità successive né oltre il periodo regolatorio, né si è reso necessario attivare specifiche procedure partecipate con il gestore ai fini della redistribuzione delle stesse.

La scelta adottata risulta coerente con gli obiettivi di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, nonché con i principi di trasparenza e stabilità della regolazione.

Si evidenzia che le eccedenze rispetto al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie sono state assorbite prevalentemente mediante una parziale esclusione delle componenti di costo tariffarie afferenti alla gestione interna o in economia del servizio e, in particolare, alle attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza (GTRU).

La scelta adottata è coerente con la gestione in economia del servizio da parte dell'Ente e non comporta effetti negativi sull'equilibrio economico-finanziario della gestione, in quanto il rischio

ALLEGATO 2

connesso alla mancata riscossione dei crediti è già oggetto di specifica copertura nell'ambito degli equilibri di bilancio dell'Ente, secondo la disciplina contabile vigente.

Tale impostazione consente di garantire il rispetto del limite alla crescita tariffaria, evitando impatti sulle componenti di costo direttamente afferenti ai gestori esterni e preservando, al contempo, la sostenibilità complessiva del servizio.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente Territorialmente Competente, nell'ambito delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4 del MTR-3, ha verificato che il livello delle entrate tariffarie teoricamente riconoscibili determinerebbe un incremento tariffario significativamente superiore al limite annuale di crescita definito dalla regolazione ARERA.

In esito alle valutazioni istruttorie svolte, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto di non attivare l'istanza di superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie prevista dalla regolazione vigente, privilegiando un percorso di gradualità tariffaria finalizzato al contenimento dell'impatto economico sulle utenze.

L'Ente Territorialmente Competente dà atto che il Piano Economico Finanziario riconosce integralmente i costi efficienti della gestione ritenuti ammissibili ai sensi del MTR-3, inclusi gli effetti derivanti dal nuovo assetto gestionale, dagli adeguamenti qualitativi del servizio e dal riallineamento delle condizioni economiche dell'affidamento.

La scelta di non procedere al superamento del limite tariffario non comporta pertanto un disconoscimento delle componenti di costo riconosciute nel Piano Economico Finanziario, ma esclusivamente una limitazione del loro trasferimento tariffario nell'annualità di riferimento, in applicazione del meccanismo regolatorio di contenimento della crescita annuale delle entrate tariffarie.

L'Ente Territorialmente Competente ha verificato che tale impostazione non determina condizioni di squilibrio economico-finanziario in capo ai gestori affidatari del servizio integrato o dei singoli segmenti della filiera, risultando comunque garantita la copertura dei corrispettivi contrattuali e la continuità del servizio.

L'eventuale differenziale tra il totale dei costi efficienti riconosciuti e le entrate tariffarie annualmente applicabili viene gestito nell'ambito delle valutazioni programmatiche e degli equilibri di bilancio dell'Ente, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica, gradualità tariffaria e tutela dell'utenza.

La scelta operata assume carattere prudenziale ed è coerente con l'obiettivo di favorire un progressivo riequilibrio tariffario nel medio periodo, anche in relazione ai successivi aggiornamenti della predisposizione tariffaria previsti dalla regolazione ARERA.

5.12 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto che, dal totale dei costi risultanti dal Piano Economico Finanziario, sono state sottratte le entrate valorizzate ai sensi dell'articolo 4.5 della determina ARERA n. 1/DTAC/2025, in coerenza con la regolazione vigente e con i dati disponibili alla data di predisposizione tariffaria.

In particolare, tra le detrazioni tariffarie sono state considerate, ove presenti e valorizzabili:

- il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248/2007;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

ALLEGATO 2

- eventuali ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Le suddette poste sono state portate in detrazione in quanto costituenti componenti che, secondo la disciplina regolatoria, concorrono alla riduzione del fabbisogno tariffario complessivo da coprire mediante il prelievo TARI.

Le ulteriori detrazioni eventualmente valorizzate sono state determinate sulla base degli importi effettivamente accertati o riscossi, secondo criteri di prudenza e coerenza contabile, al fine di evitare sovrastime delle entrate poste in abbattimento del costo del servizio.

	2026	2027	2028	2029
ΣT_a	€ 130.496	€ 139.370	€ 142.575	€ 143.837
Detrazioni art. 4.5 della Determina n. 01/2025	€ 3.442	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600
Tariffa TARI	€ 127.054	€ 135.769	€ 138.975	€ 140.237

Di seguito la tabella di riepilogo sul dettaglio per la determinazione delle detrazioni di cui all'art. 1.4 della Determina ARERA n. 01/DTAC/2025.

<i>Dettaglio detrazioni 4.5 Det. 01/DTAC/2025</i>	2026	2027	2028	2029
Contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali (articolo 33 bis del D.L. 248/07)	€ 929,10	€ 548,79	€ 548,79	€ 548,79
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	€ 2.512,47	€ 3.051,40	€ 3.051,40	€ 3.051,40
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Con riferimento al **contributo MIUR**, si dà atto che l'importo valorizzato nel Tool di calcolo (Allegato 1) è riferito alle annualità 2024 e 2025, corrispondente all'ultimo dato disponibile e attendibile alla data di predisposizione del Piano Economico Finanziario.